

Sentenza n.4961/2016, del 26 gennaio 2016, depositata l'8 febbraio 2016

Misure cautelari personali – Ordinanza del giudice – Motivazione – Termini – Dies a quo per la decorrenza del termine per il deposito-

In materia di impugnazione di misure cautelari personali, la Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha affermato che il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, emessa ai sensi degli artt. 309 e 310 cod.proc.pen. così come novellati dalla legge del 16 aprile 2015 n.47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo, e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo .

Testo completo: Sentenza n.4961/2016, del 26 gennaio 2016, depositata l'8 febbraio 2016

(Sezione Seconda Penale, Presidente F. Fiandanese ,G.Rago)